

CONTRATTO
DI APPALTO 436/ACU/2020
LOTTO 3

INDICE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	5
ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO.....	5
ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE.....	6
ARTICOLO 4 – VERBALE DI AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO	7
ARTICOLO 5 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO	8
ARTICOLO 6 - DURATA DEL CONTRATTO – OPZIONI	9
ARTICOLO 7 – PREZZO UNITARIO – CORRISPETTIVO	9
ARTICOLO 8 – CONTABILITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO	10
ARTICOLO 9 - PENALI	11
ARTICOLO 10- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	13
ARTICOLO 11 - RECESSO.....	15
ARTICOLO 12 – MODIFICHE DEL CONTRATTO	15
ARTICOLO 13 – GARANZIA DEFINITIVA.....	15
ARTICOLO 14 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL’APPALTATORE.....	16
ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI	16
ARTICOLO 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO	16
ARTICOLO 17 – RINNOVO CONTRATTO E REVISIONE PREZZI.....	17
ARTICOLO 18 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO	17
ARTICOLO 19 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	19
ARTICOLO 20 - SICUREZZA SUL LAVORO	20
ARTICOLO 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO	20
ARTICOLO 22 - SPESE CONTRATTUALI.....	20

ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE.....	20
ARTICOLO 24 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO	20
ARTICOLO 25 – TRATTAMENTO DATI.....	21
ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI FINALI	21

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

ASIA Napoli S.p.A. (Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637) con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona dell'Amministratore Delegato dr. Claudio Crivaro domiciliato per la carica presso la sede legale della società - (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante")

E

Di Gennaro S.p.A. (P. IVA 01619050634) con sede legale in Napoli Centro Direzionale IS C2 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Giuseppe Di Gennaro domiciliato per la carica presso la società (di seguito "Appaltatore")
Congiuntamente definite "Parti".

PREMESSO

- 1) che ASIA Napoli S.p.A., con determina a contrarre del Direttore Generale n. 160 del 6 giugno 2020, ha disposto l'indizione della procedura aperta n. 436/ACU/2020, suddivisa in 4 lotti, per l'affidamento del servizio di selezione e valorizzazione di rifiuti individuati con il CER 20.01.01 (carta e cartone) provenienti dalla raccolta differenziata, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;
- 2) che ASIA Napoli S.p.A., con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 9 ottobre 2020, che ha disposto di aggiudicare i Lotti 1 e 3 in favore del concorrente Di Gennaro S.p.A. ed il Lotto n. 4 in favore del concorrente Ecocart S.r.l. mentre il lotto n. 4 è stato dichiarato deserto;
- 3) che inoltre ASIA Napoli S.p.A., con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 4 dicembre 2020, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 32, comma 7, l'efficacia della determina di aggiudicazione avendo i concorrenti risultati aggiudicati comprovato il possesso dei requisiti sia generali che speciali previsti dalla lex di gara;
- 4) che il concorrente ha comprovato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016, con la sola eccezione del requisito di cui all'art. 80, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 rispetto al quale la Stazione Appaltante ha interpellato la Banca Dati Nazionale Antimafia per acquisire l'informativa antimafia come risulta dal protocollo PR_NAUTG_Ingresso_0287498_20201014;
- 5) che ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs n. 159/2011 la Stazione Appaltante può procedere alla stipula del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia di cui al D. lgs

- n. 159/2011 purch  siano decorsi 30 giorni dalla relativa richiesta;
- 6) che ad oggi sono decorsi i 30 giorni dall'interpello inoltrato alla Banca Dati Nazionale Antimafia;
- 7) che la societ  Di Gennaro S.p.A. ha offerto nel lotto 3 un ribasso dell'8,35% % sul prezzo unitario di Euro 60,00 posto a base di gara (ribassato Euro 54,99);
- 8) che il suddetto lotto n. 3 ha ad oggetto il servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti individuati con il CER 20.01.01 (carta e cartone) provenienti dalla raccolta stradale (Flusso B);
- 9) che con riferimento al lotto de quo, ASIA stima di conferire in cartiera, a seguito del processo di selezione e valorizzazione del rifiuto che avverr  a cura dell'Appaltatore, un quantitativo annuo di 4.000 tonnellate di *MPS*, ossia di materia prima seconda;
- 10) che la *MPS* deve essere avviata a riciclo secondo quanto previsto dalla convenzione COMIECO OUT; tutti i contributi COMIECO sono percepiti da ASIA;
- 11) che la frazione estranea deve essere avviata a recupero ovvero a smaltimento a cura esclusiva dell'Appaltatore;
- 12) che la lex di gara dispone che l'importo corrisposto all'Appaltatore sar  calcolato in funzione delle tonnellate di *MPS* riconosciute da COMIECO;
- 13) che la societ  Di Gennaro ha dichiarato, in sede di gara, di non ricorrere al subappalto.
- Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1.1 I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende la societ  Di Gennaro, come in epigrafe identificata;
- per **Stazione Appaltante** si intende ASIA Napoli S.p.A. come in epigrafe identificata;
- per **Contratto** si intende il presente documento comprensivo di tutti i suoi allegati e documenti richiamati, concluso tra ASIA Napoli S.p.A. e l'Appaltatore;
- per **Codice** si intende il D. Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici";
- per **Responsabile del Procedimento** si intende l'Ing. Paolo Stanganelli;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore che accetta di eseguire il servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti individuati con il CER 20.01.01 (carta e cartone) provenienti dalla raccolta stradale (Flusso B)cos  come definito nel Disciplinare Tecnico. Il materiale in ingresso presso

l'impianto dell'Appaltatore deve essere sottoposto a selezione, ottenendo in uscita la MPS, con una frazione estranea massima dell'1% e lo scarto. La MPS viene avviata a riciclo secondo la convenzione con COMIECO, il cui contributo è percepito dalla Stazione Appaltante mentre i materiali di scarto (f. e. e sovrvallo) devono essere avviati a recupero ovvero a smaltimento a cura esclusiva dell'Appaltatore.

2.2 In particolare, il presente contratto relativo al lotto n. 3 ad oggetto il servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti individuati con il CER 20.01.01 (carta e cartone) provenienti dalla raccolta stradale (Flusso B). Le quantità che la Stazione Appaltante stima conferire in cartiera (OUT) è di 4.000 tonnellate annue e non può considerarsi vincolante, potendo subire variazioni sia per eccesso che per difetto nei limiti del +/- 30%.

2.3 Il servizio oggetto del presente appalto costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177, comma 2, del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i., e, in quanto tale, per nessun motivo può essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore, al verificarsi dei quali dovrà dare immediata comunicazione scritta, anche a mezzo fax o mail, ad ASIA, per consentire eventuali interventi che si rendessero necessari.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

3.1 L'Appaltatore si obbliga, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) ad eseguire il servizio in conformità alle specifiche tecniche fornite dalla Stazione Appaltante, attenendosi scrupolosamente a quanto specificato nel Disciplinare Tecnico, le cui condizioni e previsioni sono parte integrante del presente contratto, seppur non materialmente trascritte nello stesso;
- b) a garantire che le operazioni di ricezione effettuate presso l'impianto siano effettuate nel pieno rispetto del calendario indicato al paragrafo 2 del Disciplinare Tecnico o successivamente concordato con il Direttore dell'esecuzione;
- c) ad eseguire il servizio dedotto in appalto nel pieno rispetto delle modalità evidenziate nel paragrafo 3 del Disciplinare Tecnico;
- d) a garantire lo scarico giornaliero degli automezzi ASIA, nel rispetto delle norme di sicurezza;
- e) a garantire la disponibilità, per tutta la durata dell'appalto, di tutti i mezzi, le attrezzature, gli impianti ed i materiali necessari ed in regola con le vigenti normative e regolarmente autorizzati e/o abilitati dalle autorità competenti;
- f) a manlevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità risarcitoria connessa e/o derivante da danni procurati a terzi e/o cose nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;

nel caso di giudizio, la Stazione Appaltante deve essere tenuta indenne con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite; l'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare l'Amministrazione e a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questa pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso;

- g) ad osservare quanto previsto nel Codice Etico di ASIA e nel Codice di Comportamento, entrambi disponibili sul sito www.asianapoli.it di cui dichiara di aver preso conoscenza;
- h) a segnalare *ad horas*, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ogni circostanza, imprevisto e quant'altro che potrebbe pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio;
- i) a comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito in Tribunale del relativo ricorso;
- j) a trattare il materiale in ingresso all'impianto al fine di ottenere in uscita la MPS, con una frazione estranea massima dell'1% (o comunque contenuta nei limiti indicati da COMIECO);
- k) a presenziare alle riunioni che si terranno su richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto presso la sede della Stazione Appaltante;
- l) a provvedere, a propria cura e spese, all'avvio al recupero o allo smaltimento della frazione estranea;
- m) ad osservare tutte le disposizioni di legge in materia di igiene del lavoro nonché di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- n) a comunicare immediatamente la proclamazione dello sciopero, precisando se l'agitazione medesima risulta conforme alle prescrizioni della Legge n. 146/1990 e s.m.i. dal Codice di Regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero come da accordo Nazionale del 1 marzo 2001;
- o) a comunicare tempestivamente e comunque entro 7 giorni, alla Stazione Appaltante, ogni modifica/cambiamento dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. lgs n. 50/2016 che dovesse intervenire in corso di contratto, onde consentire alla Stazione Appaltante di poter eseguire le verifiche di legge.

ARTICOLO 4 – VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

4.1 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, sulla base delle disposizioni del RUP, dà avvio all'esecuzione del servizio, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e le direttive necessarie, e redigendo apposito verbale firmato anche da quest'ultimo in cui sono indicate, tra l'altro, le

principali modalità di esecuzione del servizio tenendo conto del programma dei conferimenti. Una copia del verbale viene consegnata all'Appaltatore.

ARTICOLO 5 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO

5.1 Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs n. 50/2016, controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del contratto. Quest'ultimo, nell'esecuzione dell'incarico, si avvale di collaboratori con il compito di coadiuvarlo nelle sue funzioni.

5.2 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto riceve dal Responsabile del Procedimento le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità del servizio appaltato. Fermo restando quanto sopra, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

5.3 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio che devono riportare sinteticamente le ragioni e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al Responsabile del Procedimento. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute nell'ordine di servizio. Il DEC redige processi verbali di accertamento dei fatti che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il medesimo RUP.

5.4 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto svolge il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di gara. Il controllo attiene alla qualità del servizio svolto inteso come aderenza o conformità agli standard stabiliti nel Disciplinare, nel Contratto, nonché come rispetto dei tempi convenuti. Il DEC segnala, tempestivamente e per iscritto, al RUP eventuali ritardi o disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali anche al fine di consentire l'applicazione, da parte del RUP, delle penali previste al successivo art. 9 ovvero ai fini della risoluzione del Contratto.

5.5 Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto si attiene a quanto disposto dal D.M. n. 49/2018.

Responsabile del Servizio dell'Appaltatore

5. L'Appaltatore ha indicato quale responsabile del servizio l'ing. Filippo Sansiviero che rappresenta il referente della Stazione Appaltante nella fase di esecuzione del Contratto nonché l'interlocutore del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 6 - DURATA DEL CONTRATTO – OPZIONI

6.1 Il presente contratto ha una durata pari a 12 mesi, a decorrere dalla data del verbale di inizio servizio e, comunque, fino all'esaurimento dell'importo contrattuale. Resta inteso che la Stazione Appaltante si riserva di esaurire l'importo di cui al successivo articolo 7.2, qualora allo scadere del 12° mese lo stesso non si sia ancora esaurito.

6.2 La Stazione Appaltante, come espressamente previsto negli atti di gara, si riserva la facoltà:

- a) di rinnovare il contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, per una durata di ulteriori 12 mesi e, comunque, fino alla concorrenza di Euro 219.960,00 oltre Iva, come per legge. Tale opzione deve essere esercitata mediante comunicazione scritta, da trasmettere a mezzo PEC all'Appaltatore, prima della scadenza del presente contratto;
- b) di esercitare ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione di un nuovo contraente.

ARTICOLO 7 – PREZZO UNITARIO – CORRISPETTIVO

7.1 Il presente contratto di appalto viene stipulato a misura, per cui la Stazione Appaltante corrisponde all'Appaltatore per il servizio di selezione e valorizzazione di rifiuti individuati con il CER 20.01.01, un prezzo unitario di Euro 54,99 oltre IVA per ogni tonnellata di MPS riconosciuta da COMIECO (al netto del ribasso offerto in sede di gara dell'8,35 %). Lo stato di avanzamento delle prestazioni, adottato dal DEC con cadenza mensile, indica l'importo da corrispondere all'Appaltatore che è determinato moltiplicando il prezzo unitario per le tonnellate di MPS riconosciute da COMIECO nell'arco di ogni mese di durata dell'appalto. Il prezzo unitario di cui sopra deve intendersi comprensivo dei costi di smaltimento dello scarto (sulla base dei parametri qualitativi variabili in base al flusso di raccolta) e di eventuali cali di peso effettuati dalla cartiera convenzionata COMIECO, oltre che di ogni onere necessario per la regolare esecuzione del servizio affidato, ivi compresi i costi per la sicurezza e per la manodopera sostenuti dall'Appaltatore.

7.2 Fermo restando il prezzo unitario di cui al precedente punto 7.1, il corrispettivo stimato, per il periodo di 12 mesi di durata del presente contratto, è pari, al netto del ribasso dell'8,35% ad Euro 219.960,00 (tale importo è dato dal prodotto di Euro 44,98 moltiplicato per 3000 tonnellate annue) oltre Iva, come per legge. Resta inteso che la Stazione Appaltante si riserva di

esaurire detto importo di Euro 219.960,00 oltre Iva, come per legge, qualora allo scadere del 12° mese lo stesso non si sia ancora esaurito.

7.3 Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi prevista al punto 4 del disciplinare tecnico di superamento della soglia della percentuale di frazione estranea del 10%, riferito alla frazione CER 20.01.01 proveniente dalla raccolta porta a porta (ovvero della soglia della percentuale di frazione estranea del 18% per il CER 20.01.01 proveniente dalla raccolta a campane), accertata mediante apposite analisi merceologiche, il prezzo unitario di cui al precedente art. 7.1 sarà maggiorato nella misura riportata nella tabella sottostante:

CER 20.01.01 proveniente da raccolta a campane (flusso B)

PERCENTUALE DI FRAZIONE ESTRANEA (fe)	IMPORTO MAGGIORAZIONE €/t
$18 < \text{perc.fe} < 20$	5,00
$20 < \text{perc.fe} < 22$	10,00
$22 < \text{perc.fe} < 25$	15,00

7.4 Le maggiorazioni di cui sopra saranno riconosciute all'Appaltatore per un intero trimestre, a partire dal mese in cui sono state effettuate le analisi merceologiche in contraddittorio, ai sensi del paragrafo 4) del Disciplinare Tecnico. Al termine del trimestre, in assenza di nuove analisi verrà automaticamente ripristinato il prezzo unitario di cui al precedente punto 7.1.

7.5 Nel caso di superamento della soglia limite del 18% per il rifiuto CER 20.01.01 proveniente dalla raccolta porta a porta, ovvero della soglia limite del 25% per il materiale CER 20.01.01 proveniente dalla raccolta a campane trova applicazione la procedura di respingimento prevista dal paragrafo 5 del Disciplinare Tecnico.

ARTICOLO 8 – CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

8.1 L'Appaltatore, entro il giorno 5 di ciascun mese di durata dell'appalto, deve trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la rendicontazione delle tonnellate di MPS conferite in cartiera e riconosciute da COMIECO (utilizzando il Modulo B di COMIECO), relativamente al mese precedente. Entro i successivi 5 giorni il DEC adotta lo stato di avanzamento delle prestazioni indicando l'importo da corrispondere all'Appaltatore e, anche sulla base dei documenti acquisiti e delle verifiche svolte, attesta, qualora ne ricorrano le condizioni, che le prestazioni sono state rese in modo corretto, regolare e conforme a quanto previsto nel presente contratto e nel disciplinare tecnico. Una volta acquisiti lo stato di avanzamento delle prestazioni e l'attestazione di regolare esecuzione delle stesse, il Responsabile Unico del Procedimento

rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. 8.2

8.2 Emissione Fatture e termini di pagamento rata di saldo

L'Appaltatore emette la fattura, relativa ai servizi resi mensilmente, dopo aver acquisito il certificato di pagamento rilasciato dal RUP. Il pagamento delle fatture avviene in maniera posticipata a 60 giorni f.m. dalla presentazione delle stesse da parte dell'Appaltatore; ciascuna fattura deve essere corredata dal certificato di pagamento.

Il pagamento della fattura relativa alla rata di saldo viene eseguito dalla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'emissione del certificato finale di verifica di conformità dei servizi espletati. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D Lgs n. 50/2016, entro tre mesi dalla scadenza del contratto esegue la verifica di conformità dei servizi affidati dall'Appaltatore, emettendo apposito certificato.

Ogni fattura deve riportare il CIG 8330360E87 del lotto 3, obbligatorio ai fini del pagamento. L'importo fatturato è quello riportato sul certificato di pagamento. La fattura dovrà essere intestata ad A.S.I.A. Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi n. 37/D, 80146 Napoli, ed inviata a mezzo PEC all'indirizzo asianapoli.afc@pec.it. Le fatture devono riportare obbligatoriamente, negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del file XML, per l'emissione della fattura elettronica, i numeri di CIG ed ordine, il codice univoco dell'Asia Napoli per l'emissione della fattura elettronica è M5UXCR1. Le fatture emesse dall'Appaltatore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017).

8.3 Il pagamento è inoltre subordinato all'acquisizione da parte della Stazione Appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010.

8.4 Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione e verifica del DURC.

8.5 Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento.

ARTICOLO 9 - PENALI

9.1 La Stazione Appaltante si riserva di applicare:

- 1) una penale di € 250,00 nel caso di chiusura dell'impianto nelle ore e nei giorni stabiliti nell'art. 2 del DT, non comunicata e/o concordata preventivamente con la Stazione Appaltante;
- 2) una penale di € 150,00/ora per ogni ora o frazione di ora eccedente la prima, e per ciascun automezzo in attesa, nel caso di ritardo nelle operazioni di scarico del rifiuto nell'impianto/centro di stoccaggio;
- 3) una penale corrispondente all'importo economico del mancato corrispettivo ricevuto da ASIA in caso di non raggiungimento della prima fascia di qualità da parte del Consorzio Comieco;
- 4) una penale di € 50,00 nel caso di etichettatura insufficiente ad identificare il lotto aggiudicato all'asta da Comieco;
- 5) una penale pari all'1 per mille per ogni giorno di ritardo, oltre i 5 giorni lavorativi concessi all'Appaltatore, nell'invio della comunicazione giornaliera a Comieco di cui al punto 10 dell'art. 3 del Disciplinare Tecnico;
- 6) una penale di € 300,00 in caso di respingimento di carico senza convocazione di sopralluogo per la constatazione congiunta.

9.2 Qualora a seguito di analisi Comieco secondo il nuovo accordo ANCI Conai 2020-2025 risultasse una differenza tra la percentuale di imballaggio del materiale della Stazione Appaltante in ingresso e la percentuale di imballaggio nella MPS in uscita superiore al 3%, condizione per la quale il corrispettivo ASIA verrebbe decurtato in misura percentuale variabile a seconda dell'entità della differenza (in conformità lo schema di calcolo riportato nell'accordo ANCI Comieco sub All. 1), la Stazione Appaltante addebiterà la differenza tra il corrispettivo pieno corrispondente a euro 67,00/ton e il corrispettivo assegnato da Comieco a seguito delle analisi, per il periodo di validità delle stesse.

9.3 Nelle ipotesi che si verifichino cause di forza maggiore che possano produrre ritardi nell'espletamento del servizio, l'Appaltatore dovrà farne immediata denuncia scritta e documentata alla Stazione Appaltante che, previo accertamento del caso, concorderà con questi una diversa programmazione. Si precisa che eventuali slittamenti nell'esecuzione avranno il solo scopo di esonerare l'Appaltatore dalle penali di cui al presente articolo, per cui lo stesso non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualunque natura.

9.4 Modalità di contestazioni delle penali

Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali innanzi descritte, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dalla Stazione Appaltante entro il termine di 7 giorni dal rilevato inadempimento. L'Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

9.5 Modalità di applicazione delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali innanzi indicate dalle fatture ammesse a pagamento, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

ARTICOLO 10- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

10.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto disciplinate dall'art. 108 del Codice, la Stazione Appaltante risolve il presente contratto, qualunque sia il suo stato di esecuzione, nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice;
- b) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136/2010;
- c) per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la gestione dell'impianto;
- d) nel caso di subappalto abusivo e/o non autorizzato o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto.

La risoluzione del Contratto nei casi contemplati nel precedente elenco ha effetto dal momento della ricezione da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante manifesti la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

10.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto:

- a) nel caso di reiterata violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dal Disciplinare tecnico in ordine alle modalità di esecuzione del servizio;
- c) nel caso di accertata e reiterata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- d) nel caso di reiterata sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- e) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del contratto;
- f) nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- g) nel caso di reiterate inottemperanze alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o del RUP;
- h) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente contratto, anche se non richiamati nel presente articolo

Nei casi contemplati nel precedente elenco, la Stazione Appaltante contesta, per iscritto, l'addebito all'Appaltatore dandogli un termine non inferiore a 5 giorni per controdedurre. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile del Procedimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del Contratto.

Gravi inadempienze (art. 108, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016)

Al di fuori delle ipotesi innanzi contemplate, qualora il Direttore dell'Esecuzione del contratto accerti comportamenti dell'Appaltatore costituenti grave inadempimento alle obbligazioni oggetto del contratto tale da comprometterne la corretta esecuzione, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del procedimento il Direttore dell'Esecuzione del contratto formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Ritardo nell'esecuzione del Contratto (art. 108, comma 4 del D. Lgs n. 50/2016)

Qualora, al di fuori dei precedenti casi per negligenza dell'Appaltatore, si sia verificato un ritardo nell'esecuzione del contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto assegna all'Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni per le quali si è registrato il ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

*** **

Effetti della risoluzione del contratto

In caso di risoluzione del contratto per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nel caso di risoluzione la Stazione Appaltante ha la facoltà di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 11 - RECESSO

11.1 La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 109 del Codice.

11.2 L'Appaltatore dichiara di essere edotto del fatto che il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva come previsto dall'art. 92, comma 3, del D. Lgs n. 159/2011.

ARTICOLO 12 – MODIFICHE DEL CONTRATTO

12.1 Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

12.2 Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dalla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 13 – GARANZIA DEFINITIVA

13.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia, di cui all'articolo 103 comma 1 del D. Lgs n. 50/2006, sotto forma di polizza fideiussoria assicurativa n. 2020/50/2600374 rilasciata da Reale Mutua con la formula "a prima richiesta", per un importo pari ad Euro 8.790,00.

13.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

13.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, il Fornitore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore in corso di esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 14 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

14.1 Tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Appaltatore che si obbliga a tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità conseguente. A tal fine, l'Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di lavoro n. 2017/03/2274936 rilasciata da Reale Mutua, a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a cose e a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore. La polizza riporta l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio.

Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite. La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alla data di emissione del certificato finale di conformità. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI

15.1 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.

ARTICOLO 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

16.1 È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi del combinato disposto

dell'art. 106 comma 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG di gara, obbligatorio ai fini del pagamento;
- d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

16.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dell'intervento appaltata ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore. E' vietata qualsiasi forma di procura all'incasso.

16.3 È fatto divieto di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 17 – RINNOVO CONTRATTO E REVISIONE PREZZI

17.1 Qualora si attivasse l'opzione di rinnovo del contratto, su istanza dell'Appaltatore a partire dal 13° mese, la Stazione Appaltante procederà all'adeguamento dei prezzi unitari di cui al precedente art. 7 in ragione delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente a quello di inizio del contratto.

ARTICOLO 18 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

18.1 L'Appaltatore e si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto il 1 agosto 2007 - tra la Prefettura di Napoli e le stazioni appaltanti della Provincia di Napoli - con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che

di seguito si riportano:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e

sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 3.000,00 Euro relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

18.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asianapoli.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. L'Appaltatore si impegna ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it.

ARTICOLO 19 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

19.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3

della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine dichiara che il c/c dedicato è il seguente: conto corrente accesso **Banca BCC credito Cooperativo Terra di Lavoro IBAN: IT98Z0898774840000000102022**, la persona abilitata ad operare sul suindicato conto corrente è il dott. Giuseppe Di Gennaro, Amministratore Unico - CF: DGNGPP61H27F839. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, del numero d'ordine corrispondente nonché del CIG dell'appalto, obbligatorio per la liquidazione delle stesse.

19.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

ARTICOLO 20 - SICUREZZA SUL LAVORO

19.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

19.2 L'Appaltatore deve produrre, prima dell'avvio delle prestazioni oggetto del presente contratto, il documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui al D. Lgs n. 81/2008.

ARTICOLO 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO

21.1 L'Appaltatore elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata. La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

21.2 Le comunicazioni relative ad eventuali variazioni di domicilio da parte dell'Appaltatore dovranno essere comunicate entro tre giorni dall'avvenuta modifica.

ARTICOLO 22 - SPESE CONTRATTUALI

22.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore che si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE

23.2 Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli.

ARTICOLO 24 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO

24.1 Formano parte integrante del Contratto, anche se materialmente non allegati allo stesso il

Disciplinare tecnico e l'offerta presentata in gara nonché l'allegato 1 avente ad oggetto Corrispettivo di Addebito.

ARTICOLO 25 – TRATTAMENTO DATI

25.1 Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, ASIA dichiara che i dati contenuti nella documentazione prodotta vengono acquisiti e trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI FINALI

26.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.

26.2 Eventuali modifiche al Contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

26.3 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative:

D. Lgs. n. 50/2006 e s.m.i; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, Legge n. 136/2010 e s.m.i., DM n. 49/2018.

26.4 Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale.

Napoli,

ASIA Napoli S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dr. Claudio Crivaro

Di Gennaro S.p.A.
L'Amministratore Unico
Giuseppe Di Gennaro

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente l'articolo 23 (Foro competente) del Contratto.

ASIA Napoli S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dr. Claudio Crivaro

Di Gennaro S.p.A.
L'Amministratore Unico
Giuseppe Di Gennaro

All. 1 Corrispettivo di addebito.